

DATA ARRIVO	
REGISTRATO	
N. PROT.	71

ACCORDO

(Art. 19 D.Lgs. n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni e art. 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio Filcams Fisascat Uiltucs del 30/7/2019)

Il giorno 7 aprile 2020 si è convenuto tra le parti il presente accordo tra:

Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rimini rappresentata da Giovanni Indino

Filcams-Cgil Rimini rappresentata da Mirco Botteghi

Fisascat-Cisl Romagna rappresentata da Gianluca Bagnolini

Uiltucs-Uil E.R. sede di Rimini rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso che

- Il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi prevede una specifica disciplina per i contratti a tempo determinato in località turistiche e le parti firmatarie hanno preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione;
- L'economia della Provincia di Rimini è fondata su attività a forte valenza stagionale, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da essa dipendono, conseguentemente, le aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale in quei territori sono fortemente condizionati da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- Anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni;
- l'art. 23 c. 1 del DLGS 81/2015 come novellato dal DL 87/2018 convertito nella Legge 96/2018 demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di definire diversi limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato. Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2 lettera c. del citato



art. 23 DLGS 81/2015, come novellato dal D.L. 87/2018 convertito nella legge 96/2018, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità;

- Nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;
- L'art. 21, comma 2, del DLGS n. 81/2015, come novellato dal D.L. 87/2018 convertito in legge 96/2018, disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi;
- Nelle more dell'emanazione del Decreto sopracitato il Ministero con risposta all'interpello del 20 maggio 2016 n. 15 ribadisce valide le previsioni contenute nella contrattazione collettiva e le disposizioni contenute nel DPR 1525/63;
- L'art. 75 dell'accordo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 luglio 2019 da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
- 2) In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL e per gli effetti di cui all'art. 19, commi 2, art. 21, comma 2 e art. 23 comma 2 del DLGS 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica i territori dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e Santarcangelo di Romagna;
- 3) Dopo una prima fase di monitoraggio sull'utilizzo di tali contratti e delle specifiche ulteriori esigenze di flessibilità nell'impiego di risorse lavorative nei diversi ambiti del territorio provinciale, le Parti tramite apposito ed ulteriore accordo potranno individuare



ulteriori periodi e/o territori comunali o porzioni di territori, ad integrazione di quanto previsto nel presente;

4) Anche al fine di cui al punto precedente, le Aziende che applicheranno il presente accordo dovranno inviare alla Commissione Provinciale del Terziario di Rimini, specifica comunicazione dei contratti a tempo determinato attivati, come da modello allegato al presente accordo;

5) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL si individuano i seguenti periodi di effettiva stagionalità: dal giorno 01 aprile al giorno 30 settembre 2020;

6) il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale;

7- il Datore di Lavoro la cui azienda abbia sede in uno dei territori non previsti dal presente accordo, potrà richiedere alle parti firmatarie di valutare la fattibilità di sottoscrizione di un accordo aziendale; medesima possibilità potrà essere prevista nel caso di specifiche esigenze aziendali al di fuori dei periodi previsti dal presente accordo e in coerenza con quanto previsto dal CCNL TDS;

8) In aggiunta a quanto previsto dal DLGS del 15/06/2015, n.81 all'art.24 1° comma, come novellato dal D.L. 87/2018 convertito nella legge 96/2018, quale condizione di miglior favore, le Parti concordano che i lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad aver diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;

9) In aggiunta a quanto previsto dal DLGS del 15/06/2015, n.81 all'art.24 3° comma, come novellato dal D.L. 87/2018 convertito nella legge 96/2018, quale condizione di miglior favore, le Parti concordano che i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.




Ambito di applicazione

Il presente accordo:


- Potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa, comprese quelle aziende che hanno periodi di inattività durante l'anno;
- Potrà essere applicato unicamente dai datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, ivi compresa l'adesione all'Ente Bilaterale EBC di Rimini;
- Esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro i territori sopra individuati.

Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità ed efficacia fino alla scadenza prevista in data 31 dicembre 2020.


Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Rimini




Filcams-Cgil Rimini



Fisascat-Cisl Romagna



Uiltucs Emilia Romagna sede di Rimini



Spett.le

**Commissione Provinciale del Terziario presso l'Ente Bilaterale Territoriale della provincia di Rimini
(EBC Rimini)**

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

(Accordo Territoriale del 7 aprile 2020, art. 19 D.lgs. 81 del 2015 e successive
modificazioni e integrazioni, art. 75 del CCNL Terziario Distribuzione a Servizi del
30 luglio 2019)

DATI ANAGRAFICI

Azienda _____ Matricola INPS _____

Legale rappresentante _____ Sede legale _____

Città _____ Mail _____

PEC _____ Sede assunzione _____

Città _____ Tel _____ Fax _____

Partita Iva _____ Attività _____

Con la presente, la scrivente azienda in relazione all'assunzione a tempo determinato secondo
accordo territoriale, stipulato il 7 aprile 2020, per la gestione dei picchi di lavoro
riconducibili a ragioni di stagionalità

COMUNICA

che presso la sede/u.i. dell'azienda stessa si sono attivati contratti a tempo determinato per i
seguenti rapporti di lavoro:

Per la durata di mesi _____, di n. _____ lavoratori con la qualifica di _____

Per la durata di mesi _____, di n. _____ lavoratori con la qualifica di _____

Per la durata di mesi _____, di n. _____ lavoratori con la qualifica di _____

Per la durata di mesi _____, di n. _____ lavoratori con la qualifica di _____

Per la durata di mesi _____, di n. _____ lavoratori con la qualifica di _____

DICHIARA

Di rispettare pienamente le disposizioni del vigente CCNL T.D.S e degli accordi territoriali.
In fede

Data _____

L'Azienda
